

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2020/2021 – Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di modificare, in adeguamento all'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 50 del 10 giugno 2021, il bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021, approvato con DDPF 253/PSD del 14/10/2020 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, limitatamente ai progetti biennali con fidejussione ammessi a pagamento con DDPF n. 184/PSD del 27/05/2021 e non oggetto di precedenti modifiche della durata, che:
 - il termine per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, da biennale a triennale è fissato al 30 giugno 2021;
 - il termine per la presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria, presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipo nella campagna 2020/2021, è fissato 5 luglio 2021;
2. di approvare le modalità per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto e per la trasmissione alla SDA dell'appendice alla polizza fidejussoria come riportate nell'allegato A, parte integrate e sostanziale del presente decreto;
3. di stabilire che il termine per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo delle domande della campagna 2020/2021 oggetto di modifica della durata di esecuzione del progetto, da biennale a triennale, di cui ai punti precedenti, è fissato al 31 maggio 2023;
4. che, in adeguamento all'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021 e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 50/2021, limitatamente alle domande annuali della campagna 2020/2021 con termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 31 luglio 2021, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti, che intervengono anche a livello strategico e quindi sull'obiettivo iniziale del



progetto ammesso al finanziamento, in conformità all'allegato A al presente atto ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- i. le istanze di variante, in modifica ai corrispondenti termini previsti dal paragrafo *7.1.2.1 Presentazione delle domande di variante* del bando modificato da DDPF n. 184/PSD/2021, siano state presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 30 giugno 2021 e trasmesse entro e non oltre la stessa data alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria;
 - ii. le varianti, siano state preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione;
5. di precisare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alle domande di pagamento di saldo annuali della campagna 2020/2021, da presentarsi entro il 31 luglio 2021, per le quali non risultino realizzate le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come illustrato nel documento istruttorio;
6. di precisare altresì, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2021/374, che se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo annuali presentate nella campagna 2020/2021 entro il 31 luglio 2021 il progetto risulta realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso all'aiuto, anche a seguito di variante, si procede come di seguito indicato:
 - a) quando è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia;
 - b) nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate;
 - c) qualora l'importo del contributo versato ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente punto 6 risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente percepito, secondo le procedure stabilite da Organismo Pagatore Agea nelle istruzioni Operative 53/2020 al paragrafo 32.2, ove previsto;
7. che restano confermate le disposizioni previste da DDPF n. 184/PSD del 27/05/2021 per quanto riguarda la modifica della durata di esecuzione del progetto, da annuale a biennale, delle domande di aiuto presentate nella campagna 2020/2021;



8. di trasmettere copia del presente atto ad OP Agea, responsabile dell'erogazione dell'aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;
9. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 03 aprile



- 2019 n. 3843 (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo Prot. Interno N.9313947 del 13/11/2020 Modifica del Decreto del 3 aprile 2019 n. 3843 relativo a (Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto. Differimento del termine di presentazione domande di aiuto - Campagna 2020/2021);
 - Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2021, prot. n. 249006: (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - Circolare AGEA Coordinamento Prot. N. 0047789 del 29/05/2019: "Decreto Ministeriale n. 3843 del 30/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
 - Circolare Agea Coordinamento prot. 25100 del 06 aprile 2020 - VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19;
 - Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 40825 del 04/06/2021: "VITIVINICOLO - Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
 - Istruzioni operative di OP Agea n. 53/2020, Prot. n. ORPUM. 40296 del 16/06/2020: "OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) Misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2020/2021. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l'ammissibilità e la finanziabilità all'aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti per Investimenti di durata annuale e biennale e, per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, oltre i relativi criteri istruttori per l'ammissibilità al pagamento.";
 - Istruzioni operative n. 50/2021, Prot. n. ORPUM. 0042166 del 10/06/2021: "OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - DGR Marche n. 1169 del 03/08/2020: "Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – Disposizioni regionali



di attuazione della misura Investimenti, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la campagna 2020/2021”;

- DGR Marche n. 599 del 17/05/2021: “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020. Integrazione delle disposizioni regionali di attuazione della misura Investimenti per la campagna 2020/2021”;
- DDPF n. 253/PSD del 14/10/2020: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 e ss.mm.ii – DGR Marche n. 1169/2020. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2020/2021”;

Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale e delle disposizioni di AGEA, Coordinamento e Organismo pagatore, illustrate nel documento istruttorio del presente atto, con decreto n. 253/PSD del 14/10/2020, successivamente modificato con decreto n. 184/DDPF del 27/05/2021, è stato approvato il bando regionale della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021 in applicazione della DGR n. 1169 del 03/08/2020 modificata da DGR n. 599 del 17/05/2021.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla gestione della misura Investimenti sulla base delle Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore, avvalendosi, come stabilito con DGR n. 1169/2020, della Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno (PF PSD), delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per l’istruttoria (SDA) e del Comitato di Coordinamento della Misura (CCM).

Il bando stabilisce tra l’altro le disposizioni in merito a termini e modalità per la presentazione, l’istruttoria e l’approvazione delle variazioni progettuali - ivi compresa la modifica della durata di realizzazione del progetto da annuale a biennale che, come previsto da bando unicamente per le domande biennali alla data del 15 maggio 2021, richiede la presentazione di apposita polizza fidejussoria per la liquidazione dell’anticipo erogabile, pari all’80% del contributo totale concesso (cfr: paragrafo 7.1.4).

Infatti, con DDPF n. 184/PSD del 27/05/2021, preso atto che risultava decorso il termine del 15 maggio 2021 fissato da bando per la presentazione delle domande di anticipo, si è stabilito che unicamente le domande biennali alla medesima data possono presentare domanda di pagamento di anticipo, previa presentazione della polizza fidejussoria, mentre nel caso di richiesta di variazione della durata, da annuale a biennale, ed approvazione da parte della Regione successiva alla data del 15 maggio 2021, l’erogazione dell’aiuto avviene esclusivamente a saldo entro dodici mesi successivi alla data di presentazione di domanda finale valida e completa.

Visto il perdurare delle situazioni di difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 anche nel 2021, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/374 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28/05/2021 n. 249006 (decreto ministeriale n. 249006/2021) e quindi la circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 (circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021) e le Istruzioni operative di OP Agea n. 50 del 10 giugno 2021 (Istruzioni operative n. 50/2021).



L'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 249006/2021 stabilisce che *“Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.”*.

Detta disposizione riserva la possibilità di modifica della durata, da biennale a triennale, unicamente alle domande originariamente biennali alla data di scadenza del bando (30 novembre 2020) e non consente quindi tale possibilità alle domande che sono state oggetto di modifica della durata, da annuale a biennale, in data successiva.

Appare necessario richiamare inoltre che la Circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021 precisa che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Per quanto stabilito nelle citate Istruzioni operative n. 50/2021, è necessario adeguare il bando approvato con DDPF n. 253/PSD/2020, modificato da DDPF n. 184/PSD/2021, all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 249006/2021 e alla successiva circolare Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021, stabilendo, per i progetti relativi a domande biennali presentati nella campagna 2020/2021 allo scadere del bando (30 novembre 2020), che:

- il termine per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, da biennale a triennale è fissato al 30 giugno 2021. Detto termine coincide con il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento di anticipo e trasmissione della polizza fidejussoria alla Regione stabilita da DDPF n. 184/PSD del 27/05/2021;
- il termine per la presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria, presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipo nella campagna 2020/2021, è fissato 5 luglio 2021.

Le modalità per la presentazione delle richieste di modifica della durata di esecuzione del progetto e per la trasmissione alla SDA dell'appendice alla polizza fidejussoria sono riportate nell'allegato A, parte integrate e sostanziale del presente decreto;

E' necessario fissare il termine per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo delle domande della campagna 2020/2021, oggetto di modifica della durata di esecuzione del progetto in esecuzione del presente atto, da biennale a triennale, e che, al fine di garantire l'esecuzione dei pagamenti entro il 15 ottobre 2023 come previsto dal decreto ministeriale n. 249006/2021 e come consentito dalle Istruzioni operative n. 50/2021, si ritiene che possa essere fissato al 31 maggio 2023.

Non risulta invece necessario modificare il termine fissato al 30 giugno 2021 con DDPF n. 184/PSD/2021 per la modifica della durata di esecuzione dei progetti, da annuale a biennale, che può avvenire alle condizioni stabilite nel medesimo atto e al quale si rinvia.

In merito si richiama che le istruzioni operative n. 50/2021 stabiliscono inoltre al paragrafo 3 che *“Oltre la modifica della durata trattata con le presenti Istruzioni operative, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna tipologia di causa di forza maggiore invocata”*.



Pertanto, per le domande annuali della campagna 2020/2021 con termine esecuzione lavori prevista da bando al 31 luglio 2021, la posticipazione del termine di esecuzione dei lavori è possibile solo a seguito della modifica della durata, da annuale a biennale, senza possibilità di accordare proroghe in altra forma oltre il predetto termine del 31 luglio 2021 anche in caso di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, e avviene alle condizioni previste dal citato DDPF n. 184/PSD/2021.

E' altresì necessario stabilire, in adeguamento all'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021 e alle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 50/2021, che, limitatamente alle domande annuali della campagna 2020/2021 con termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 31 luglio 2021, possono essere ammesse modifiche, intese quali istanze di varianti, che intervengono anche a livello strategico sul progetto, quindi sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso al finanziamento, in conformità all'allegato A al presente atto ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- I. le istanze di variante, in modifica ai corrispondenti termini previsti dal paragrafo *7.1.2.1 Presentazione delle domande di variante* del bando modificato da DDPF n. 184/PSD/2021, siano state presentate sull'apposito applicativo di SIAN entro e non oltre il 30 giugno 2021 e trasmesse entro e non oltre la stessa data alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria;
- II. le modifiche riguardino:
 - varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
 - recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
 - rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
- iii. le varianti, siano state preventivamente esaminate ed autorizzate dalla Regione.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda e i controlli sulle domande di variante si rinvia ai paragrafi *7.1.2.2 Documentazione da allegare alla variante* e *7.1.2.3 del bando Istruttoria delle domande di varianti*. Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione dell'istanza di variante su SIAN e se tutti i documenti collegati sono stati emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza.

I termini per effettuare i controlli sulle domande di variante sono invece riportati nell'allegato A al presente atto, per farne parte integrate e sostanziale.

Per quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 50/2021 è necessario precisare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 249006/2021, alle domande di pagamento di saldo annuali della campagna 2020/2021 da presentarsi entro il 31 luglio 2021 per le quali non risultino realizzate le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, anche a seguito di variante, non si applicano le penali previste all'articolo 6 commi 1, 2, 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come illustrato nel documento istruttorio.

Infine, è necessario precisare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2021/374 e delle



Istruzioni operative n. 50/2021, che se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo annuali presentate nella campagna 2020/2021 entro il 31 luglio 2021 il progetto risulta realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all'aiuto anche a seguito di variante, si procede come di seguito indicato:

- d) quando è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a COVID-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia;
- e) nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma i controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate;
- f) qualora l'importo del contributo versato ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente punto risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente percepito, secondo le procedure stabilite da Organismo Pagatore Agea nelle istruzioni Operative 53/2020 al paragrafo 32.2 ove previsto.

In ordine a quanto sopra è opportuno richiamare quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 50/2021, come di seguito riportato:

“Stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, si precisa ed evidenzia che l'applicativo dell'OP Agea è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all'aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate). Nel caso in cui il sistema rileva una somma di spesa maggiore/minore rispetto a quella ammessa, l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

L'unica eccezione in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo può risultare inferiore alla spesa ammessa all'aiuto, è determinata dalla “economie” e modifiche minori. Ovviamente anche per tali casistiche qualora si dovesse riscontrare in sede di verifica una spesa ammessa al pagamento inferiore rispetto al richiesto si procederà con l'applicazione di quanto disposto all'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374.”.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: *“Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e ss.mm.ii. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2020/2021 – Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021”.*



La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: BANDO MISURA INVESTIMENTI. CAMPAGNA 2020/2021.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA
DURATA E VARIANTI

